

## **ORARIO - ASSENZE - ENTRATE - USCITE- RITARDI**

### **ART. 14.**

#### **1) Ingresso**

L'ingresso in aula degli studenti avviene tra le 8.10 (primo suono della campana) e le 8.15 (secondo suono della campana), ora in cui hanno inizio effettive le lezioni.

Il portone d'ingresso viene chiuso alle ore 8,40 dai collaboratori scolastici.

Gli alunni sono ammessi in classe, di norma, fino alle 8.40, muniti di giustificazione opportunamente predisposta dalle famiglie sull'apposito libretto.

La puntualità, essenziale per lo svolgimento ordinato dell'attività didattica, deve essere rispettata rigorosamente.

Arrivare in orario a scuola è non soltanto un dovere per lo studente e per tutto il personale ma anche un segno di rispetto nei confronti di tutta l'utenza scolastica e della stessa istituzione.

Premesso ciò e ribadito come sia sempre più attuale la necessità di far capire agli studenti che la scuola è una istituzione seria dove bisogna osservare precise regole, è anche il caso di ricordare che gli alunni sono tenuti all'obbligo di frequenza per la durata di tutto l'anno scolastico e per l'intero orario settimanale richiesto e l'istruzione, quindi, va assicurata ogni giorno a tutti gli studenti.

Poiché è opinione unanime che la scuola agisca in un'ottica educativa e mai repressiva punitiva questa istituzione scolastica ritiene non sia possibile mandare a casa uno studente, una volta arrivato entro il caseggio scolastico, a causa delle conseguenze, in materia di responsabilità, che ne possono derivare. Per questi motivi:

**IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE ALLONTANATI DALLA SCUOLA E DEVONO ESSERE AMMESSI IN CLASSE:**

- **GLI STUDENTI MINORENNI**
- **GLI STUDENTI PENDOLARI**
- **QUELLI MUNITI DI APPOSITA DEROGA, CHE È DEBITAMENTE ANNOTATA NEL REGISTRO DI CLASSE.**

I docenti della prima ora di lezione sono delegati dal Dirigente ad accertarsi sia della giustificazioni delle assenze che di quelle dei ritardi (che i genitori degli alunni minorenni provvederanno ad annotare negli appositi spazi del libretto delle giustificazioni).

Gli studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono comunque tenuti a giustificare tempestivamente ritardi e/o assenze massimo entro il giorno successivo all'evento.

In caso di reiterate mancate giustificazioni (due episodi) il coordinatore di classe dovrà avvisare la segreteria della scuola che provvederà ad informare i genitori degli alunni.

#### **2) Ingresso per i ritardatari**

##### **a) Ingresso in ritardo alla 1° ora**

Lo studente che arriva in ritardo oltre le 8.40, può essere ammesso in classe se in possesso della giustificazione appositamente firmata dal genitore nell'apposito

spazio che si trova nel cartellino delle giustificazioni.

**IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE ALLONTANATI DALLA SCUOLA E DEVONO ESSERE AMMESSI IN CLASSE:**

- **GLI STUDENTI MINORENNI**
- **GLI STUDENTI PENDOLARI**
- **QUELLI MUNITI DI APPOSITA DEROGA, CHE E' DEBITAMENTE ANNOTATA NEL REGISTRO DI CLASSE.**

Il Docente presente in classe al momento dell'ingresso dell'alunno ritardatario cura la registrazione sul registro di classe.

Nel caso in cui lo studente sia privo di giustificazione il docente lo annota sul registro di classe e lo studente è tenuto a giustificare il giorno successivo.

**In caso di omessa giustificazione l'ufficio di segreteria provvederà su segnalazione del coordinatore di classe ad avvisare i genitori degli studenti.**

**Esaurito il numero massimo di ritardi consentiti nel libretto, gli studenti devono venire accompagnati dai genitori e ritirare un nuovo libretto delle giustificazioni.**

**b) Ingresso in ritardo durante la 2° ora**

Lo studente minorenni è ammesso in classe durante la 2° ora solo se accompagnato da un genitore e con il consenso della Dirigenza o di un suo delegato che ne firma l'autorizzazione, l'ingresso avviene alla terza ora e il Docente di classe ne cura l'annotazione nel registro di classe.

Allo studente maggiorenne è consentito l'ingresso durante la 2^ ora solo in casi particolari che vanno documentati: l'entrata in aula avviene alla terza ora.

**Non è consentito entrare oltre la 2^ ora di lezione in nessun caso, neanche se accompagnati da un familiare.**

**ART. 15**

**1) Giustificazioni**

L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, **ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.** Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. **Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.**

**Pertanto la norma parla di "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; essa cioè stabilisce che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum**

individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Si osserva comunque che qualora le assenze superino i 50 giorni, facilmente viene superata anche la soglia richiesta per la validità dell'orario annuale personalizzato (vedi regolamento delle assenze).

**Tutte le assenze devono essere giustificate.**

Se le assenze sono dovute a motivi di famiglia è sufficiente la dichiarazione del genitore; se hanno luogo per motivi di salute superiori a cinque giorni, è necessario produrre un certificato medico dal quale risulti che l'alunno sia guarito e può riprendere le lezioni.

**I certificati medici** con la segnalazione dei giorni di lontananza dall'Istituto devono essere depositati presso la Segreteria perché di fatto annullano il computo di tali giornate come assenze.

**Le assenze collettive per adesione a manifestazioni varie non possono avere una giustificazione e i genitori - per la riammissione - provvedono ad accompagnare gli alunni a scuola.**

## **2) modalità delle giustificazioni**

**a) alunni minorenni:** le giustificazioni avvengono mediante apposito libretto, di validità annuale, nel quale devono essere riportate le generalità dell'alunno, i giorni di assenza, le motivazioni, la data di rientro e la firma del genitore conforme a quella depositata all'atto del ritiro del libretto stesso.

La quinta assenza va giustificata dal docente di classe alla prima ora, che successivamente ritira il cartellino e lo deposita presso l'ufficio di didattica.

Dopo 5 assenze il genitore provvederà a riconvalidarlo nel più breve tempo possibile, presso gli uffici di segreteria.

**b) alunni maggiorenni:** stesse modalità di riammissione e opportunità di ritiro personale del cartellino;

**c) assenze ingiustificate:** In assenza di giustificazione si applicano le sanzioni previste dal regolamento dell'Istituto.

N.B. i libretti delle giustificazioni sono a disposizione presso l'ufficio didattica: i sigg. genitori e gli alunni maggiorenni che intendono farlo personalmente, possono ritirarli tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 8,30; dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

## **ART. 16**

### **Uscite anticipate**

Gli studenti possono uscire, solo per valide motivazioni ( motivate e concordate con la Dirigenza) e prelevati da un genitore, se minorenni, di norma non prima delle ore 11,30.

- In caso di indisposizione viene avvisato uno dei genitori, che provvede a ritirare personalmente il figlio;

- alcuni alunni possono essere autorizzati, per validi motivi presentati dalle famiglie che si assumono la responsabilità, all'uscita anticipata dal Dirigente o da un suo delegato;
- le autorizzazioni sono annotate nel libretto personale, nel fascicolo dell'alunno e sul registro di classe.

#### **ART. 17**

I genitori degli studenti minorenni possono chiedere l'autorizzazione permanente di uscita anticipata all'ultima ora o di entrata posticipata alla prima ora per effettivi motivi di trasporto (di norma non più di 10 minuti). I maggiorenni potranno inoltrare da sé la richiesta. Valutata la richiesta, il permesso viene concesso per iscritto dal Dirigente Scolastico e copia viene inserita nel registro di classe.

#### **ART. 18**

Ogni richiesta di giustificazione di assenza ha valore se compilata sul libretto personale degli alunni. Ogni autorizzazione ha valore solo se è rilasciata per iscritto ed annotata e validata dal Dirigente o dai suoi collaboratori sul registro di classe e sul libretto delle giustificazioni.

#### **ART. 19**

**Come precisato nell'Art. 15 le assenze collettive per adesione a manifestazioni varie non possono avere una giustificazione e i genitori - per la riammissione - provvedono ad accompagnare gli alunni a scuola**

Le astensioni collettive dalle lezioni, infatti non sono assimilabili alle assenze giustificabili.

Nel caso di reiterate astensioni collettive, la Presidenza può considerare l'opportunità di convocare le famiglie e/o i Consigli di classe per valutare la situazione e prendere eventuali provvedimenti. Le astensioni collettive saranno elemento preso in considerazione per l'attribuzione del voto di condotta.

#### **ART. 20**

In caso di assemblee non autorizzate, di astensione collettiva dalle lezioni, di partecipazione a cortei e manifestazioni, qualora nelle singole aule la presenza sia inferiore al 20% degli iscritti nel registro di classe, verrà valutata dalla Presidenza l'opportunità di riunire gli alunni di più classi con la presenza di uno o più docenti. Qualora l'accorpamento non avvenga, sarà svolta in classe la normale attività didattica, secondo la valutazione del docente.

#### **ART. 21**

**Il controllo delle assenze viene fatto periodicamente (ogni 15 giorni) dal coordinatore del Consiglio di classe.**

L'Istituto si fa carico di informare le famiglie, tramite l'ufficio alunni, nei modi e nei tempi più opportuni (anche per via telefonica) su assenze prolungate e ripetute, frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli alunni.

Sarà istituito un servizio di SMS telefonici per informare i genitori sulle assenze dei propri figli. Si precisa che il numero di cellulare cui inviare i messaggi dovrà essere

depositato presso la Segreteria della scuola.

**ART. 22**

L'uscita al termine delle lezioni deve avvenire in maniera ordinata senza indugiare per le scale e nei corridoi, gli alunni saranno, secondo la normativa vigente, accompagnati dal docente dell'ultima ora di lezione.